

**GIUNTA PROVINCIALE DI GROSSETO****Seduta del 28/05/2013****Deliberazione n° 121 del 28/05/2013****OGGETTO**

Assunzione di n. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo categoria D1 a tempo determinato presso il Dipartimento Servizi alla Persona

---

Componenti presenti (\*=assente):

Marras Leonardo	PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Sabatini Marco	VICE PRESIDENTE(*)
Pianigiani Fernando	ASSESSORE
Rossi Enzo	ASSESSORE
Siveri Patrizia	ASSESSORE
Tacconi Cinzia	ASSESSORE
Chelini Gianfranco	ASSESSORE
Tenuzzo Tiziana	ASSESSORE
Balocchi Federico	ASSESSORE

Presenti n. 8

Presiede il Presidente MARRAS LEONARDO

Partecipa il Segretario Generale UBALDINO EMILIO

---

INTER AREA RISORSE UMANE E SEGRETERIA GENERALE

**OGGETTO**

Assunzione di n. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo categoria D1 a tempo determinato presso il Dipartimento Servizi alla Persona

Parere in ordine alla regolarità tecnica: favorevole

Grosseto, 22.05.2013

IL DIRIGENTE

Silvia Petri

===== **RISERVATO AL SETTORE CONTABILE** =====

Parere in ordine alla regolarità contabile: favorevole

Grosseto, 22.05.2013

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Silvia Petri

=====

L'ASSESSORE PROPONENTE

Federico Balocchi

===== **RISERVATO AL SEGRETARIO GENERALE** =====

Visti i sovrastanti pareri;

Il presente provvedimento è stato adottato dalla Giunta Provinciale, con voti unanimi resi nei modi di legge.

Con successiva ed unanime votazione il presente provvedimento è stato dichiarato immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO

Emilio Ubaldino

IL PRESIDENTE

Leonardo Marras

**TESTO****LA GIUNTA PROVINCIALE**

VISTO l'art. 39, comma 1, della Legge 27 dicembre 1997, n.449, che dispone che “al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale”, tenendo in considerazione anche le assunzioni obbligatorie;

VISTO l'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 in base al quale “le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale”;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 165/2001 le amministrazioni ispirano la loro organizzazione alla “funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità”;

DATO ATTO che, per quanto disposto dall'art. 91, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, “gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio” e che “gli organi di vertice delle amministrazioni sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale”;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 91, comma 2, le amministrazioni pubbliche alle quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per le nuove assunzioni, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con processi di riordino o di trasferimento di funzioni;

VISTA la legge 27 dicembre 2006 n. 296, che prevede all'art. 1, comma 557 che le autonomie regionali e locali sottoposte al patto di stabilità interno concorrono al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica fissati nelle legge stessa ai commi da 655 a 695 assicurando la riduzione della spesa di personale e garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratico-amministrative;

VISTO l'art. 14, comma 7 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 122/2010, che ha sostituito le disposizioni dell'art. 1, comma 557 della legge 296/2006 e successive modificazioni;

VISTO l'art. 76, comma 4 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 133/2008, che dispone che in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto e che è fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della suddetta disposizione;

DATO ATTO lo stesso divieto si applica, in base alle previsioni dell'art. 14, comma 7 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 122/2010, anche in caso di mancato rispetto della riduzione della spesa di personale;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 76, comma 7 del decreto legge 112 del 25 giugno 2008, convertito nella legge 133/2008, come infine modificato con d.l. 16/2012, convertito nella legge 42/2012, è fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale e che ai fini del computo della suddetta percentuale si calcolano le spese sostenute anche dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, né commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica;

DATO ATTO che i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente e che ai soli fini del calcolo delle facoltà assunzionali, l'onere per le assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale è calcolato nella misura ridotta del 50 per cento, mentre le predette assunzioni continuano a rilevare per intero ai fini del calcolo delle spese di personale previsto dal primo periodo del presente comma;

RICHIAMATO l'art. 16, comma 9 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 135/2012, in base al quale nelle more dell'attuazione delle disposizioni di riduzione e razionalizzazione delle Province è fatto comunque divieto alle stesse di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato;

DATO ATTO del rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2012;

VALUTATO il rispetto della riduzione della spesa di personale, calcolata sulla base degli aggregati rilevanti come determinati dalla Ragioneria generale dello Stato nella circolare 9/2006 e dal richiamato articolo 1, comma 557 della legge 296/2006;

CONSIDERATO che negli anni 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012 questo ente ha rispettato il vincolo della riduzione della spesa di personale di cui all'art. 1, commi 198-206 della legge 266/2005 e all'art. 1, comma 557 della legge 296/2006;

VALUTATO che la spesa di personale nell'anno 2013 è stata programmata tenendo conto del vincolo di riduzione della stessa rispetto a quella sostenuta nel 2012;

RICHIAMATA la delibera della Corte dei Conti, Sezioni riunite, n. 27/2011 in base alla quale la verifica del rispetto degli indici di incidenza tra le spese di personale e la spesa corrente deve essere effettuata considerando l'aggregato spese di personale al lordo di tutte le voci escluse, ossia includendo nell'aggregato "spesa di personale" le voci escluse ai fini dell'applicazione del comma 557;

DATO ATTO che l'incidenza delle spese di personale sulle spese correnti per l'esercizio finanziario appena chiuso, anche sommando le spese di personale sostenute dalla società strumentale Net-Spring s.r.l. come risultanti dal bilancio al 31.12.2012 con le modalità definite dalla Corte dei Conti, Sezione Autonomie, nella deliberazione n. 14/AUT/2011 del 29.12.2011, ammonta al 33,40% circa;

RICHIAMATO l'art. 9, comma 28 del d.l. 78/2010, convertito nella legge 122/2010, come modificato dalla legge 183/2011, che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, sottopone, in termini di principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica, le assunzioni con rapporti di lavoro a tempo determinato o con convenzione o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre

forme di lavoro flessibile degli enti locali al limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

RICHIAMATA la deliberazione n. 177/2012/PAR della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Toscana, in base alla quale “la norma di cui all’art. 9, comma 28 citato, introduce un obbligo di riduzione della spesa di personale fondato sul confronto storico tra la spesa di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa del 2012 e la medesima spesa sostenuta nel 2009; appare pertanto logico estendere a tale norma le conclusioni costantemente affermate in tema di confronto storico della spesa di personale (nel suo complesso) ai fini dell’applicazione dei commi 557 e 562 dell’articolo unico della legge finanziaria 2007 e ritenere esclusa dall’applicazione della stessa, come modificata dall’art. 4, comma 102 della L. 183/2011, la spesa derivante dall’assunzione con contratto di lavoro co.co.co. finanziata con risorse comunitarie o provenienti da soggetti terzi estranei all’ente, fermo restando che qualora il soggetto terzo sia un’amministrazione sottoposta al medesimo vincolo normativo (art. 9, comma 28 L. 122/2010) sarà quest’ultima a dover includere la voce in questione nella propria spesa, al fine di evitare facili elusioni della norma limitativa”;

RICHIAMATO l’art. 6, comma 4 bis, del D.Lgs 165/2001 in base al quale il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti;

RICHIAMATA la nota prot. n. 66043 del 17.04.2013 del Direttore del Dipartimento Servizi alla Persona con la quale, al fine di portare a conclusione la programmazione 2007/2013 nel rispetto dei tempi di realizzazione della spesa FSE, si richiede l’assunzione a tempo determinato per la durata di due anni di n. 1 unità di personale con la qualifica di Istruttore Direttivo Amministrativo categoria D1 tramite procedura concorsuale;

VALUTATO che l’assunzione è motivata dall’esigenza di svolgere le complesse attività negli ambiti sotto elencati:

- conclusione della programmazione e impegno delle risorse finanziarie delegate POR ob. 2 Fondo Sociale Europeo 2007/2013 entro i termini indicati dalla Regione Toscana;
- gestione delle attività formative in essere e da realizzare a valere sul FSE 2007/2013;
- assistenza tecnica e rendicontazione e controllo della spesa sui progetti e servizi gestiti dal Servizio Formazione Professionale;

DATO ATTO che gli oneri finanziari necessari per la retribuzione di tale figura professionale saranno completamente a carico di risorse FSE delegate ed appositamente destinate e che pertanto l’assunzione non comporta oneri finanziari aggiuntivi per l’Amministrazione;

VALUTATO che la spesa per le assunzioni finanziata con risorse comunitarie è esclusa sia dal computo della spesa di cui alla legge 296/2006 sia dal limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 di cui all’art. 9, comma 28 del d.l. 78/2010, convertito nella legge 122/2010;

VALUTATO che la spesa complessiva per la suddetta assunzione ammonta a € 35.000 circa e trova copertura sul progetto 1101E del bilancio 2013;

DATO ATTO che l’assunzione è comunque vincolata al rispetto delle previsioni normative delle leggi finanziarie negli anni interessati alla programmazione;

RICHIAMATO l’art. 19, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che dispone che, a decorrere dall’anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all’art. 2 del D.Lgs. 267/2000 accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al

rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;

ACQUISITO in data 20.05.2013 il parere favorevole del collegio di revisione contabile;

RITENUTO pertanto opportuno di procedere all'assunzione a tempo determinato per la durata di due anni di n. 1 unità di personale con la qualifica di Istruttore Direttivo Amministrativo categoria D1 tramite procedura concorsuale presso il Dipartimento Servizi alla persona;

INFORMATE le OO.SS.;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante;

ACQUISITO il parere di regolarità contabile allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante;

### **DELIBERA**

per quanto in narrativa esposto e qui richiamato a tutti gli effetti:

- 1) di procedere, per quanto in premessa, all'assunzione a tempo determinato per la durata di due anni di n. 1 unità di personale con la qualifica di Istruttore Direttivo Amministrativo categoria D1 tramite procedura concorsuale presso il Dipartimento Servizi alla persona;
- 2) di dare atto che la spesa complessiva per la suddetta assunzione ammonta a € 35.000 circa e trova copertura sul progetto 1101E del bilancio 2013;
- 3) di dare atto, per quanto in premessa, che la spesa per le assunzioni finanziata con risorse comunitarie è esclusa sia dal computo della spesa di cui alla legge 296/2006 sia dal limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 di cui all'art. 9, comma 28 del d.l. 78/2010, convertito nella legge 122/2010;
- 4) di dare atto che l'assunzione è comunque vincolata al rispetto delle previsioni normative delle leggi finanziarie negli anni interessati alla programmazione;
- 5) di dare mandato all'Inter Area Risorse Umane e segreteria generale di portare a compimento le procedure di assunzione;
- 6) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

**La Presente deliberazione:**

- Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 della L. 18 giugno 2009, n. 69 é stata pubblicata all'Albo Pretorio informatico in data 04 giugno 2013
  
- Ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del D. Lgs. n° 267 del 2000, è divenuta esecutiva, in data 15 giugno 2013, per decorrenza del termine dalla data di affissione.

Grosseto, 21 giugno 2013

IL SEGRETARIO GENERALE  
Avv. Emilio Ubaldino